



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 marzo 2011 (01.04)  
(Or.en)**

**8133/11**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0073 (COD)**

---

**ENV 231  
STATIS 26  
ECO 27  
FIN 199  
CODEC 491**

**NOTA PUNTO "I"**

---

del: Segretariato generale  
al: Comitato dei Rappresentanti permanenti

---

n. doc. prec.: 6770/11 ENV 109 STATIS 13 ECO 15 FIN 95 CODEC 262  
n. prop. Comm. 8898/10 ENV 235 ECO 24 FIN 156 CODEC 350 + COR 1 - COM(2010)132  
definitivo

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei  
- Approvazione del testo di compromesso finale

---

1. Il 23 aprile 2010 il Consiglio ha ricevuto dalla Commissione una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai conti economici ambientali europei.<sup>1</sup>
2. Il gruppo "Statistiche" ha esaminato il testo in varie riunioni. In parallelo si sono svolte riunioni informali tra rappresentanti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura nel quadro della procedura legislativa ordinaria e conformemente all'articolo 294, paragrafo 4 del TFUE.

---

<sup>1</sup> Doc. 8898/10 - COM(2010) 132 definitivo.

3. Il 9 novembre 2010 la commissione ambiente del Parlamento europeo ha adottato una relazione contenente vari progetti di emendamenti alla proposta della Commissione.
4. Il 16 marzo 2011 il gruppo "Statistiche" ha approvato il testo allegato, che rispecchia l'accordo di compromesso globale risultante dalle discussioni informali tenutesi tra i rappresentanti delle tre istituzioni.<sup>2</sup>
5. Il 21 marzo 2011 tutti i gruppi politici del Parlamento europeo hanno approvato mediante procedura scritta il testo allegato.
6. Alla luce di quanto precede, si invita il Comitato dei Rappresentanti permanenti a:
  - approvare il testo di compromesso globale riportato nell'allegato, in attesa della sua messa a punto da parte dei giuristi-linguisti e
  - incaricare il suo presidente di confermare per iscritto al suo omologo della commissione ambiente del Parlamento europeo che, quest'ultimo dovesse adottare una posizione che corrisponde al testo di compromesso allegato<sup>3</sup>, il Consiglio, a norma dell'articolo 294, paragrafo 4 del TFUE, sarebbe in grado di approvarlo, adottando pertanto l'atto nella versione che corrisponde alla posizione del Parlamento europeo.

---

<sup>2</sup> Doc. 7665/11.

<sup>3</sup> Una volta che il testo sarà stato messo a punto dai giuristi-linguisti del Parlamento europeo e del Consiglio.

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo  
ai conti economici ambientali europei  
(testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 338, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,<sup>4</sup>

previa trasmissione della proposta ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea enuncia, tra l'altro, che l'Unione "si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente."
- (2) Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente ha confermato che, per poter sviluppare e attuare una politica efficace, nonché, più in generale, per responsabilizzare i cittadini, è indispensabile disporre di informazioni accurate sullo stato dell'ambiente, nonché sulle principali tendenze, sulle pressioni e sugli elementi che determinano i cambiamenti ambientali. È opportuno sviluppare strumenti che consentano di sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica all'impatto ambientale delle attività economiche.

---

<sup>4</sup> GU UE C ...

- (3) Un approccio scientificamente fondato alla valutazione della scarsità delle risorse sarà decisivo, in futuro, per lo sviluppo sostenibile dell'Unione europea.
- (4) La decisione n. 1578/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, relativa al programma statistico comunitario 2008-2012<sup>5</sup> fa esplicitamente riferimento alla necessità di conti e di statistiche di elevata qualità in campo ambientale. Inoltre, tra le principali iniziative per il periodo 2008-2012 è previsto lo sviluppo, se necessario, di basi giuridiche per quanto riguarda i settori chiave della raccolta di dati ambientali attualmente non coperti da atti giuridici.
- (5) La necessità di integrare gli indicatori già esistenti con dati comprendenti aspetti sociali e ambientali in modo da consentire l'attuazione di politiche più globali e coerenti è stata riconosciuta nella comunicazione COM(2009) 433 della Commissione dell'agosto 2009 "Non solo PIL - Misurare il progresso in un mondo in cambiamento." A questo fine i conti ambientali costituiscono uno strumento idoneo a monitorare le pressioni esercitate dall'economia sull'ambiente e a individuare i modi in cui è possibile attenuare tali pressioni. I conti ambientali, in quanto illustrano l'interazione tra fattori economici, familiari e ambientali, hanno una valenza informativa maggiore rispetto ai semplici conti nazionali. Essi costituiscono altresì un'importante fonte di dati per l'adozione di decisioni in materia ambientale e la Commissione dovrebbe consultarli per la realizzazione di valutazioni d'impatto. Conformemente ai principi dello sviluppo sostenibile e alla volontà di progredire verso un'economia efficiente nell'uso delle risorse e poco inquinante, sanciti dalla strategia Europa 2020 e da numerose importanti iniziative, diventa sempre più imperativo sviluppare un quadro di dati che integri coerentemente le problematiche ambientali con quelle economiche.

---

<sup>5</sup> GU L 344 del 28.12.2007, pag. 15.

- (6) Il Sistema europeo dei conti (SEC), istituito con il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità<sup>6</sup> (nel prosieguo "SEC 95"), coerente con il Sistema dei conti nazionali (SCN), adottato dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite nel febbraio 1993, costituisce il principale strumento alla base delle statistiche economiche dell'UE, nonché di molti indicatori economici (compreso il PIL). Se il quadro del SEC può essere utilizzato per analizzare e valutare vari aspetti dell'economia (ad esempio, la sua struttura, sue specifiche parti o l'andamento nel tempo), per alcuni particolari bisogni di informazione, come ad esempio l'analisi delle interazioni tra economia e ambiente, la soluzione migliore è tuttavia quella di redigere conti satellite distinti.
- (7) Nel giugno 2006, nelle sue conclusioni, il Consiglio europeo ha invitato l'Unione europea e i suoi Stati membri a estendere i conti nazionali agli aspetti fondamentali dello sviluppo sostenibile. I conti nazionali devono pertanto essere completati da conti economici ambientali integrati, suscettibili di fornire dati pienamente coerenti.
- (8) È molto importante che, non appena il sistema sarà pienamente operativo, i conti economici ambientali europei siano usati in modo attivo e preciso in tutti gli Stati membri dell'UE e in tutte le pertinenti politiche dell'UE, quale elemento chiave da tener presente nelle valutazioni d'impatto, nei piani d'azione, nelle proposte legislative e negli altri atti rilevanti attraverso cui si realizza il processo di elaborazione delle politiche.
- (9) Dati più attuali potrebbero essere ottenuti anche con i modelli di "previsione immediata" (now-casting) che usano tecniche statistiche simili a quelle impiegate nelle previsioni per elaborare stime affidabili.
- (10) I conti satellite consentono di ampliare in maniera flessibile la capacità analitica della contabilità nazionale per determinate problematiche di interesse sociale, quali le pressioni sull'ambiente generate dalle attività antropiche, senza sovraccaricare e senza stravolgere il sistema centrale. I conti satellite dovrebbero essere resi disponibili al pubblico su base regolare e in forma comprensibile.

---

<sup>6</sup> GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1.

- (11) Il sistema dei conti economici ambientali integrati, sviluppato congiuntamente da Nazioni Unite, Commissione europea, FMI, OCSE e Banca mondiale, è un sistema satellite dell'SCN che riunisce in un quadro comune informazioni economiche e ambientali, al fine di misurare il contributo dato dall'ambiente all'economia e l'impatto dell'economia sull'ambiente. Esso mette a disposizione dei decisori politici indicatori e statistiche descrittive per consentire loro di monitorare tali interazioni, nonché quale base di dati per la pianificazione strategica e per l'analisi delle politiche, nell'intento di individuare strategie di sviluppo più sostenibili.
- (12) Il sistema dei conti economici ambientali sintetizza e integra quanto più possibile le varie categorie di conti ambientali. In generale, tutte queste categorie ampliano gli attuali concetti dell'SCN di costo, investimento e stock di capitale, integrandoli con dati aggiuntivi in termini fisici in modo tale da inglobare nella produzione i costi ambientali e l'impiego di risorse naturali, o modificandoli attraverso l'incorporazione di tali effetti in termini monetari. Nell'ambito di tale orientamento generale, le numerose categorie esistenti differiscono notevolmente in termini di metodologia e di problematiche ambientali trattate.
- (13) La Commissione ha presentato la sua prima strategia sulla "contabilità verde" nel 1994.<sup>7</sup> In seguito la Commissione (Eurostat) e gli Stati membri hanno sviluppato e testato nuovi metodi contabili, tanto che attualmente numerosi Stati membri trasmettono regolarmente le prime serie di conti ambientali. I più comuni sono i conti di flussi fisici sulle emissioni atmosferiche (compresi i gas a effetto serra) e sui consumi di materiali e i conti monetari sulle spese e sulle tasse per la tutela ambientale.
- (14) Uno degli obiettivi perseguiti nel periodo cui si riferisce il programma statistico comunitario 2008-2012 è quello di adottare iniziative per sostituire con una legislazione europea gli accordi esistenti in taluni settori di produzione regolare di statistiche europee che hanno raggiunto una sufficiente maturità.

---

<sup>7</sup> COM(1994) 670.

- (15) Il regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee<sup>8</sup> definisce un quadro di riferimento per i conti economici ambientali europei. In particolare esso prevede il rispetto dei principi di indipendenza professionale, imparzialità, obiettività, affidabilità, segreto statistico e favorevole rapporto costi-benefici.
- (16) Poiché le varie serie di conti economici ambientali sono in fase di sviluppo e hanno raggiunto stadi di maturità differenti, è opportuno adottare una struttura modulare che assicuri un'adeguata flessibilità e che consenta tra l'altro l'introduzione di moduli aggiuntivi.
- (17) Al fine di migliorare la trasmissione e la qualità dei dati, di ottimizzare le metodologie e di preparare il terreno per ulteriori sviluppi occorre elaborare un programma di studi pilota.
- (18) L'introduzione di obblighi supplementari in materia di trasmissione dei dati dovrebbe essere preceduta da una valutazione di fattibilità.
- (19) Alla Commissione va conferita la facoltà di concedere, durante i periodi di transizione, deroghe agli Stati membri per i quali si rendono necessari notevoli adeguamenti dei rispettivi sistemi statistici nazionali.
- (20) L'Unione europea dovrebbe incoraggiare l'introduzione di conti economici ambientali nei paesi terzi, in particolare in quelli che condividono risorse ambientali (principalmente risorse idriche) con gli Stati membri dell'UE.

---

<sup>8</sup> GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164.

- (21) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, segnatamente la definizione di un quadro giuridico comune per la rilevazione, la compilazione, la trasmissione e la valutazione di conti economici ambientali europei, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il conseguimento di tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (22) Sussiste l'esigenza di condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema dei conti economici ambientali europei. Le competenze di esecuzione dovrebbero pertanto essere conferite alla Commissione ed esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.<sup>9</sup>
- (23) Allo scopo di adeguare i moduli agli sviluppi tecnici, economici e ambientali, nonché di fornire indicazioni metodologiche, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga le opportune consultazioni, anche a livello di esperti.  
Nella preparazione ed elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe assicurare una trasmissione simultanea, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
- (24) E' stato consultato il comitato del sistema statistico europeo,

---

<sup>9</sup> GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

**Oggetto**

Il presente regolamento definisce un quadro comune per la rilevazione, la compilazione, la trasmissione e la valutazione di conti economici ambientali europei ai fini della creazione di conti economici ambientali quali conti satellite del SEC 95, attraverso la determinazione di una metodologia e di norme, definizioni, classificazioni e regole contabili comuni destinate a essere utilizzate in sede di compilazione dei conti economici ambientali.

*Articolo 2*

**Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- (1) *"emissioni atmosferiche"*: i flussi fisici di materiali gassosi o di particolato dal sistema economico (processi di produzione o di consumo) all'atmosfera che costituisce parte del sistema ambientale;
- (2) *"tassa ambientale"*: una tassa la cui base imponibile è costituita da una unità fisica (o un suo proxy) di qualcosa che produce sull'ambiente un impatto negativo specifico e dimostrato (saranno incluse unicamente le transazioni individuate dal SEC 95 come una tassa);
- (3) *"conti dei flussi di materia a livello di intera economia (CFM-IE)"*: le compilazioni coerenti degli input di materiali nelle economie nazionali, delle variazioni dello stock di materiali all'interno dell'economia e degli output di materiali verso altre economie o verso l'ambiente.

### *Articolo 3*

#### **Moduli**

1. I conti ambientali da compilare nell'ambito del quadro comune di cui all'articolo 1 sono raggruppati nei seguenti moduli:
  - a) un modulo per i conti delle emissioni atmosferiche, come specificato nell'allegato I;
  - b) un modulo per le tasse ambientali ripartite per attività economica, come specificato nell'allegato II;
  - c) un modulo per i conti dei flussi di materia a livello di intera economia, come specificato nell'allegato III.
  
2. Ogni allegato contiene le seguenti informazioni:
  - a) gli obiettivi perseguiti con la compilazione dei conti;
  - b) la copertura dei conti;
  - c) l'elenco delle caratteristiche per le quali devono essere compilati e trasmessi dati;
  - d) il primo anno di riferimento, la frequenza e i termini di trasmissione per la compilazione dei conti;
  - e) le tabelle per la trasmissione dei dati;
  - f) la durata massima dei periodi di transizione di cui all'articolo 8, durante i quali la Commissione può concedere deroghe.

3. E' conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 9 allo scopo di:
- (a) fornire indicazioni metodologiche; e
  - (b) aggiornare gli allegati menzionati al paragrafo 1 per quanto concerne le informazioni di cui al paragrafo 2, lettere c), d) ed e),
- per tener conto, se del caso, degli sviluppi tecnici, economici e ambientali. Nell'esercitare il potere conferito in applicazione della presente disposizione, la Commissione assicura che i suoi atti delegati non impongano considerevoli oneri amministrativi aggiuntivi agli Stati membri o alle unità partecipanti.

#### *Articolo 4*

#### **Studi pilota**

1. La Commissione elabora un programma di studi pilota che gli Stati membri possono realizzare su base volontaria al fine di migliorare la qualità dei dati e della rilevazione, di produrre serie temporali lunghe e di sviluppare la metodologia. Il programma include studi pilota per verificare la fattibilità dell'introduzione di nuovi moduli di contabilità ambientale. Nell'elaborare il programma, la Commissione assicura che nessun onere amministrativo o finanziario aggiuntivo gravi sugli Stati membri e sulle unità partecipanti.
2. I risultati degli studi pilota sono valutati e pubblicati dalla Commissione, tenendo conto dei benefici della disponibilità dei dati in rapporto ai costi di rilevazione e all'onere di risposta. Tali risultati sono presi in considerazione nelle proposte di introduzione di nuovi moduli di contabilità ambientale che la Commissione potrà includere nella relazione di cui all'articolo 10.

## *Articolo 5*

### **Rilevazione dei dati**

1. Ai sensi degli allegati del presente regolamento, gli Stati membri rilevano i dati necessari per l'osservazione delle caratteristiche di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c).
2. Gli Stati membri rilevano i dati necessari utilizzando una combinazione delle diverse fonti di seguito specificate, applicando il principio della semplificazione amministrativa:
  - a) indagini;
  - b) procedure di stima statistica allorché alcune delle caratteristiche non sono state osservate per tutte le unità;
  - c) fonti amministrative.
3. Gli Stati membri informano la Commissione e trasmettono dati dettagliati in merito ai metodi e alle fonti utilizzati.

## *Articolo 6*

### **Trasmissione alla Commissione (Eurostat)**

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati specificati negli allegati, compresi i dati riservati, rispettando le scadenze in essi indicate.
2. I dati sono trasmessi in un formato tecnico appropriato, specificato conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

## *Articolo 7*

### **Valutazione della qualità**

1. Ai fini del presente regolamento, ai dati da trasmettere si applicano i criteri di qualità di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 223/2009.
2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) una relazione sulla qualità dei dati forniti.
3. Con riguardo all'applicazione ai dati di cui al presente regolamento dei criteri di qualità di cui al paragrafo 1, le modalità, la struttura e la periodicità delle relazioni sulla qualità sono definite conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2.
4. La Commissione (Eurostat) valuta la qualità dei dati trasmessi ed entro un termine di un mese può, chiedere allo Stato membro in questione di trasmettere informazioni aggiuntive concernenti i dati o una serie di dati riveduta, secondo necessità.

## *Articolo 8*

### **Deroghe**

1. Nel corso dei periodi di transizione specificati negli allegati la Commissione può concedere deroghe agli Stati membri conformemente alla procedura d'esame di cui all'articolo 11, paragrafo 2, nella misura in cui i sistemi statistici nazionali richiedano notevoli adeguamenti.
2. A tale scopo, lo Stato membro interessato presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento.

## *Articolo 9*

### **Esercizio della delega**

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite al presente articolo.
2. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, è conferita alla Commissione per un periodo di 5 anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima del termine del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima del termine di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 3, paragrafo 3, può essere revocata in ogni momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

La decisione di revoca pone fine alla delega di potere specificata nella decisione medesima. Essa prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o a una data ulteriore ivi precisata e non incide sulla validità di eventuali atti delegati già in vigore.

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. Un atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un periodo di due mesi a partire dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza di tale periodo, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il periodo è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

## *Articolo 10*

### **Relazione e revisione**

Ogni tre anni la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del regolamento. Questa relazione valuta in particolare la qualità dei dati trasmessi, conformemente all'articolo 6, i relativi metodi di rilevazione, gli oneri amministrativi che gravano sugli Stati membri e sulle unità partecipanti nonché la fattibilità e l'efficacia di tali statistiche.

Se del caso e tenuto conto dei risultati di cui all'articolo 4, paragrafo 2, la relazione è accompagnata da proposte volte a:

- introdurre nuovi moduli di contabilità ambientale, quali introiti e spese della protezione ambientale (EPER)/spese e tasse per la tutela ambientale (EPEA); settore dei beni e servizi ambientali (EGSS); conti dell'energia; trasferimenti ambientali (sovvenzioni) e conti sulle spese per l'uso e la gestione delle risorse (RUMEA); conti (quantitativi e qualitativi) delle risorse idriche; conti per i rifiuti; conti delle risorse forestali; conti dei servizi ecosistemici; conti degli stock di materia a livello di intera economia (CSM-IE) e la misurazione di materiali terrosi scavati (compresa terra) inutilizzati.
- 
- migliorare ulteriormente la qualità dei dati e i relativi metodi di rilevazione, migliorandone nel contempo la copertura e la comparabilità e riducendo l'onere amministrativo per le imprese e la pubblica amministrazione.

La prima relazione sarà presentata entro il 31 dicembre 2013.

## *Articolo 11*

### **Comitato**

1. La Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 relativo alle statistiche europee. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

## *Articolo 12*

### **Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Parlamento europeo*

*Il presidente*

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

MODULO PER I CONTI DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE

**SEZIONE 1**

**Obiettivi**

I conti delle emissioni atmosferiche registrano e presentano i dati sulle emissioni atmosferiche in forma compatibile con il sistema dei conti nazionali. Essi ripartiscono le emissioni delle economie nazionali nell'atmosfera secondo le attività economiche, quali sono delineate nel SEC 95, che le generano. Le attività economiche comprendono la produzione e il consumo.

Nel presente allegato sono definiti i dati che gli Stati membri sono tenuti a rilevare, compilare, trasmettere e valutare per i conti delle emissioni atmosferiche. Tali dati saranno sviluppati in maniera tale da collegare le emissioni dirette dell'industria e delle famiglie a queste attività economiche di produzione e di consumo. I dati sulle emissioni dirette di cui al presente regolamento sono combinati con le tavole delle interdipendenze tra gli operatori economici, le tavole delle risorse e degli impieghi e i dati sui consumi delle famiglie già trasmessi alla Commissione (Eurostat) nel quadro del SEC 95.

**SEZIONE 2**

**Copertura**

Per i conti delle emissioni atmosferiche valgono le stesse delimitazioni definite per il SEC 95. Anche tali conti sono basati sul principio della residenza.

Conformemente al SEC 95, il concetto di residenza è basato sul seguente principio: una unità è considerata unità residente di un paese allorquando essa ha il suo centro di interesse economico nel territorio economico di tale paese - ossia allorquando esercita per un lungo periodo (un anno o più) attività economiche su tale territorio.

I conti delle emissioni atmosferiche registrano le emissioni generate dalle attività di tutte le unità residenti, a prescindere dal luogo geografico in cui tali emissioni avvengono effettivamente.

I conti delle emissioni atmosferiche registrano i flussi di particolato e di materiali gassosi residui generati dall'economia nazionale e immessi nell'atmosfera. Ai fini del presente regolamento per "atmosfera" si intende un componente del sistema ambientale. La delimitazione di sistema si riferisce alla linea di demarcazione tra l'economia nazionale (in quanto parte del sistema economico) e l'atmosfera (in quanto parte del sistema ambientale). Una volta oltrepassata tale linea di demarcazione, le sostanze emesse sono al di fuori di qualsiasi controllo da parte dell'uomo ed entrano a far parte dei cicli naturali dei materiali e possono provocare numerosi impatti ambientali.

### SEZIONE 3

#### Elenco delle caratteristiche

Gli Stati membri producono statistiche sulle emissioni dei seguenti inquinanti atmosferici:

Codice	Denominazione dell'emissione atmosferica	Simbolo dell'emissione atmosferica	Unità di registrazione
	Anidride carbonica escluse le emissioni da biomassa	CO <sub>2</sub>	1 000 t (Gg)
	Anidride carbonica da biomassa	CO <sub>2</sub> da biomassa	1 000 t (Gg)
	Protossido di azoto	N <sub>2</sub> O	t (Mg)
	Metano	CH <sub>4</sub>	t (Mg)
	Perfluorocarburi	PFC	t (Mg) di CO <sub>2</sub> equivalente
	Idrofluorocarburi	HFC	t (Mg) di CO <sub>2</sub> equivalente
	Esafluoruro di zolfo	SF <sub>6</sub>	t (Mg) di CO <sub>2</sub> equivalente
	Ossidi di azoto	NO <sub>x</sub>	t (Mg) di NO <sub>2</sub> equivalente

	Composti organici volatili non metanici	COVNM	t (Mg)
	Monossido di carbonio	CO	t (Mg)
	Particolato < 10 µm	PM <sub>10</sub>	t (Mg)
	Particolato < 2,5 µm	PM <sub>2,5</sub>	t (Mg)
	Biossido di zolfo	SO <sub>2</sub>	t (Mg)
	Ammoniaca	NH <sub>3</sub>	t (Mg)

Tutti i dati vanno trasmessi con un carattere decimale.

## SEZIONE 4

### Primo anno di riferimento, frequenza e termini di trasmissione

1. Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.
2. Le statistiche sono trasmesse entro 21 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.
3. Per venire incontro all'esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 27 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat) produce e pubblica, laddove possibile, stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro i termini precisati nel presente regolamento.
4. Il primo anno di riferimento è l'anno in cui il regolamento entra in vigore.
5. Nella prima trasmissione dei dati gli Stati membri includono anche i dati annuali dal 2008 al primo anno di riferimento.
6. In ciascuna successiva trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n-4, n-3, n-2, n-1 ed n, in cui n è l'anno di riferimento.

## SEZIONE 5

### Tablelle per la trasmissione dei dati

1. Per ciascuna delle caratteristiche di cui alla sezione 3 sono prodotti dati in base a una classificazione gerarchica delle attività economiche secondo la NACE Rev.2 (livello di aggregazione A\*64), pienamente compatibile con il SEC 95. Inoltre sono prodotti dati per:
  - le emissioni atmosferiche delle famiglie;
  - le voci di raccordo. Per voci di raccordo si intendono le voci che mettono chiaramente in relazione le differenze tra i conti delle emissioni atmosferiche di cui al presente regolamento e i dati riportati negli inventari ufficiali nazionali delle emissioni atmosferiche.
2. La classificazione gerarchica di cui al paragrafo 1 è la seguente:

<b>Emissioni atmosferiche per branca di attività - NACE Rev.2 (A*64)</b>
<b>Emissioni atmosferiche delle famiglie</b>
- Trasporti
- Riscaldamento/condizionamento
- altre
<b>Voci di raccordo</b>
<b>Totale dei conti delle emissioni atmosferiche (industria + famiglie)</b>
<u>Meno residenti nazionali operanti all'estero</u>
- Navi da pesca nazionali operanti all'estero
- Trasporti terrestri
- Trasporti su vie d'acqua
- Trasporti aerei
<u>Più non residenti operanti sul territorio</u>
+ Trasporti terrestri
+ Trasporti su vie d'acqua
+ Trasporti aerei
<u>(+ o -) Altri adeguamenti e discrepanze statistiche</u>
<b>= Totale delle emissioni dell'inquinante X rilevato ai sensi della UNFCCC<sup>10</sup>/CLRTAP<sup>11</sup></b>

<sup>10</sup> Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

<sup>11</sup> Convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza.

## **SEZIONE 6**

### **Durata massima dei periodi di transizione**

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dopo il termine per la prima trasmissione.

MODULO PER LE TASSE AMBIENTALI  
RIPARTITE PER ATTIVITÀ ECONOMICA

**SEZIONE 1**

**Obiettivi**

Le statistiche sulle tasse ambientali registrano e presentano i dati visti dalla prospettiva degli enti che pagano le tasse in forma pienamente compatibile con i dati trasmessi in ambito SEC 95. Esse registrano il gettito delle tasse ambientali delle economie nazionali secondo le attività economiche, le quali comprendono la produzione e il consumo.

Nel presente allegato sono definiti i dati che gli Stati membri sono tenuti a rilevare, compilare, trasmettere e valutare per il gettito delle tasse ambientali per attività economica.

Le statistiche sulle tasse ambientali possono attingere direttamente dati dalle statistiche fiscali e dalle statistiche delle finanze pubbliche, ma l'utilizzo di dati fiscali trasmessi in ambito SEC 95, quando sia possibile, presenta alcuni vantaggi.

Le statistiche sulle tasse ambientali si basano sugli importi comprovati da accertamenti e dichiarazioni o scontrini adeguati per tener conto del tempo, al fine di garantire la coerenza con il SEC 95 e migliorare la comparabilità internazionale.

Il SEC 95 contiene altresì informazioni su quali branche e settori corrispondono le tasse. Le informazioni fiscali trasmesse in ambito SEC 95 possono essere ricavate dai conti istituzionali settoriali, dalle tavole delle risorse e degli impieghi.

## **SEZIONE 2**

### **Copertura**

Per le tasse ambientali valgono le stesse delimitazioni di sistema definite per il SEC 95: esse consistono in prelievi obbligatori unilaterali, in denaro o in natura, operati dalle amministrazioni pubbliche o dalle istituzioni dell'Unione europea.

Le tasse ambientali rientrano nelle seguenti rubriche del SEC 95:

- Imposte sulla produzione e sulle importazioni (D.2),
- Imposte correnti sul reddito, sul patrimonio, ecc. (D.5),
- Imposte in conto capitale (D.91).

## **SEZIONE 3**

### **Elenco delle caratteristiche**

Gli Stati membri producono statistiche sulle tasse ambientali sulla base delle seguenti caratteristiche:

- tasse sull'energia;
- tasse sui trasporti;
- tasse sull'inquinamento;
- tasse sulle risorse.

Tutti i dati sono trasmessi in milioni di unità monetaria nazionale.

## **SEZIONE 4**

### **Primo anno di riferimento, frequenza e termini di trasmissione**

1. Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.

2. Le statistiche sono trasmesse entro 21 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.
3. Per venire incontro all'esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 27 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat) produce e pubblica, laddove possibile, stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro i termini precisati nel presente regolamento.
4. Il primo anno di riferimento è l'anno in cui il regolamento entra in vigore.
5. Nella prima trasmissione dei dati gli Stati membri includono anche i dati annuali dal 2008 al primo anno di riferimento.
6. In ciascuna successiva trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n-4, n-3, n-2, n-1 ed n, in cui n è l'anno di riferimento.

## **SEZIONE 5**

### **Tabelle per la trasmissione dei dati**

Per ciascuna delle caratteristiche di cui alla sezione 3, i dati sono trasmessi dal punto di vista degli enti che corrispondono le imposte.

Per i produttori, i dati trasmessi sono disaggregati in base a una classificazione gerarchica delle attività economiche secondo la NACE Rev.2 (livello di aggregazione A\*64 di cui al SEC 95).

Per i consumatori i dati sono trasmessi per:

- famiglie,
- non residenti,

Qualora non sia possibile assoggettare a imposta uno dei suddetti raggruppamenti di attività, i dati sono trasmessi come non attribuiti.

## **SEZIONE 6**

### **Durata massima dei periodi di transizione**

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dopo il termine per la prima trasmissione.

**MODULO PER I CONTI DEI FLUSSI DI MATERIA A LIVELLO DI INTERA  
ECONOMIA (CFM-IE)**

**SEZIONE 1**

**Obiettivi**

I CFM-IE prendono in considerazione tutti i materiali solidi, liquidi e gassosi, fatta eccezione per i flussi di aria e acqua, misurati in unità di massa all'anno. Analogamente al sistema dei conti nazionali, i conti dei flussi di materia a livello di intera economia perseguono principalmente due finalità. I dettagliati flussi di materiali costituiscono una imponente base di dati empirica per numerosi studi analitici e sono utilizzati anche per compilare vari indicatori di flussi di materiali a livello di sistema economico per le economie nazionali.

Nel presente allegato sono definiti i dati che gli Stati membri sono tenuti a rilevare, compilare, trasmettere e valutare per i CFM-IE.

**SEZIONE 2**

**Copertura**

La distinzione tra stock e flussi costituisce un principio basilare di un sistema dei flussi di materiali. In generale, per flusso si intende una variabile che misura una quantità su un periodo di tempo, mentre per stock si intende una variabile che misura una quantità in un momento determinato. I CFM-IE utilizzano un concetto di flussi e misurano i flussi di input e output di materiali e le variazioni degli stock nell'ambito di un'economia in unità di massa all'anno.

I CFM-IE sono coerenti con i principi del sistema dei conti nazionali, quale il principio di residenza. Registrano i flussi di materiali associati alle attività di tutte le unità residenti di un'economia nazionale a prescindere dalla loro ubicazione geografica.

Nei CFM-IE risultano pertinenti due tipi di flussi di materiali che oltrepassano le delimitazioni dei sistemi:

1. i flussi di materiali tra l'economia nazionale e il suo ambiente naturale, consistenti nell'estrazione di materiali (grezzi o vergini) dall'ambiente naturale e nello scarico di materiali (spesso denominati residui) nell'ambiente naturale;
2. i flussi di materiali tra l'economia nazionale e l'economia del resto del mondo, comprendenti le importazioni e le esportazioni.

Tutti i flussi che oltrepassano queste delimitazioni dei sistemi sono inclusi nei CFM-IE, come pure le aggiunte agli stock creati dall'uomo. Tutti gli altri flussi di materiali all'interno dell'economia non sono rilevati nei CFM-IE. Ciò significa che l'economia nazionale è trattata per intero nei CFM-IE e che, ad esempio, le forniture di prodotti tra branche non sono prese in considerazione. Analogamente sono esclusi i flussi naturali all'interno dell'ambiente naturale.

### **SEZIONE 3**

#### **Elenco delle caratteristiche**

Gli Stati membri producono statistiche sulle caratteristiche elencate nella sezione 5 per i CFM-IE ove applicabile.

1. Per estrazione interna (EI) si intendono i quantitativi annuali di materiali solidi, liquidi e gassosi (escluse l'aria e l'acqua) estratti dall'ambiente naturale per essere utilizzati quali input nell'economia.
2. Le importazioni fisiche e le esportazioni fisiche riguardano tutti i beni importati o esportati in unità di massa. I beni scambiati comprendono i prodotti a qualunque stadio della trasformazione da materia prima a prodotto finito.

## **SEZIONE 4**

### **Primo anno di riferimento, frequenza e termini di trasmissione**

1. Le statistiche sono compilate e trasmesse su base annuale.
2. Le statistiche sono trasmesse entro 24 mesi dalla fine dell'anno di riferimento.
3. Per venire incontro all'esigenza degli utenti di disporre di serie di dati complete e aggiornate, la Commissione (Eurostat) produce, non appena sia disponibile un numero sufficiente di dati per paese, stime dei totali UE a 27 per i principali aggregati di questo modulo. La Commissione (Eurostat) produce e pubblica, laddove possibile, stime dei dati che non sono stati trasmessi dagli Stati membri entro i termini precisati nel presente regolamento.
4. Il primo anno di riferimento è l'anno in cui il regolamento entra in vigore.
5. Nella prima trasmissione dei dati gli Stati membri includono anche i dati annuali dal 2008 al primo anno di riferimento.
6. In ciascuna successiva trasmissione dei dati alla Commissione, gli Stati membri forniscono dati annuali per gli anni n-4, n-3, n-2, n-1 ed n, in cui n è l'anno di riferimento.

## **SEZIONE 5**

### **Tabelle per la trasmissione dei dati**

Vengono prodotti dati, in unità di massa, per le caratteristiche elencate nelle seguenti tabelle.

## **1 Biomassa**

### 1.1 Prodotti vegetali (escluse le colture foraggere)

1.1.1 Cereali

1.1.2 Radici, tuberi

1.1.3 Colture zuccherine

1.1.4 Legumi

1.1.5 Frutta a guscio

1.1.6 Colture oleose

1.1.7 Ortaggi

1.1.8 Frutta

1.1.9 Fibre

1.1.10 Altri prodotti vegetali n.c.a.

### 1.2 Residui vegetali (utilizzati), colture foraggere e biomassa dei pascoli

1.2.1 Residui vegetali (utilizzati)

1.2.1.1 Paglia

1.2.1.2 Altri residui vegetali (foglie di barbabietole da zucchero e da foraggio, altri)

1.2.2 Colture foraggere e biomassa dei pascoli

1.2.2.1 Colture foraggere (inclusa la raccolta di biomassa dai prati)

1.2.2.2 Biomassa dei pascoli

### 1.3 Legno (Inoltre, registrazione facoltativa dell'accrescimento netto degli stock di legname.)

1.3.1 Legname (legname da lavoro)

1.3.2 Legna da ardere e altro legname

### 1.4 Catture di pesci, fauna e flora acquatica, attività di raccolta e di caccia

1.4.1 Catture di pesci

1.4.2 Altra fauna e flora acquatica

1.4.3 Attività di raccolta e di caccia

## **2 Minerali metalliferi (minerali grezzi)**

### 2.1 Ferro

### 2.2 Metalli non ferrosi

2.2.1 Rame (Inoltre, registrazione facoltativa del contenuto di metallo.)

2.2.2 Nickel (Inoltre, registrazione facoltativa del contenuto di metallo.)

2.2.3 Piombo (Inoltre, registrazione facoltativa del contenuto di metallo.)

2.2.4 Zinco (Inoltre, registrazione facoltativa del contenuto di metallo.)

2.2.5 Stagno (Inoltre, registrazione facoltativa del contenuto di metallo.)

2.2.6 Oro, argento, platino e altri metalli preziosi

2.2.7 Bauxite e altro alluminio

2.2.8 Uranio e torio

2.2.9 Altri n.c.a.

## **3 Minerali non metallici**

3.1 Marmo, granito, arenaria, porfido, basalto, altre pietre ornamentali e da costruzione (esclusa ardesia)

3.2 Gesso e dolomite

3.3 Ardesia

3.4 Prodotti chimici e fertilizzanti minerali

3.5 Sale

3.6 Calcare e pietra di gesso

3.7 Argille e caolino

3.8 Sabbia e ghiaia

3.9 Altri n.c.a.

3.10 Materiali terrosi scavati (compresa terra), solo se utilizzati (registrazione facoltativa)

## **4 Materiali e vettori energetici fossili**

4.1 Carbone e altri materiali e vettori energetici solidi

4.1.1 Lignite

4.1.2 Antracite

4.1.3 Scisti bituminosi e sabbie bituminose

4.1.4 Torba

## 4.2 Materiali e vettori energetici liquidi e gassosi

4.2.1 Petrolio greggio, condensati e liquidi da gas naturale (LGN)

4.2.2 Gas naturale

### **Tabelle B (Importazioni — Scambi totali), C (Importazioni — Scambi extra-UE), D (Esportazioni — Scambi totali), E (Esportazioni — Scambi extra-UE)**

## **1 Biomassa e prodotti di biomassa**

### 1.1 Prodotti vegetali, grezzi e trasformati

1.1.1 Cereali, grezzi e trasformati

1.1.2 Radici e tuberi, grezzi e trasformati

1.1.3 Colture zuccherine, grezze e trasformate

1.1.4 Legumi, grezzi e trasformati

1.1.5 Frutta a guscio, grezza e trasformata

1.1.6 Colture oleose, grezze e trasformate

1.1.7 Ortaggi, grezzi e trasformati

1.1.8 Frutta, grezza e trasformata

1.1.9 Fibre, grezze e trasformate

1.1.10 Altri prodotti vegetali n.c.a., grezzi e trasformati

### 1.2 Residui vegetali e colture foraggere

1.2.1 Residui vegetali (utilizzati), grezzi e trasformati

1.2.1.1 Paglia

1.2.2.2 Altri residui vegetali

1.2.2 Colture foraggere

1.2.2.1 Colture foraggere

### 1.3 Legno e prodotti in legno

1.3.1 Legname, grezzo e trasformato

1.3.2 Legna da ardere e altro legname, grezzi e trasformati

## 1.4 Catture di pesci e altra fauna e flora acquatica, grezzi e trasformati

1.4.1 Catture di pesci

1.4.2 Altra fauna e flora acquatica

## 1.5 Animali vivi diversi da quelli della rubrica 1.4 e prodotti animali

1.5.1 Animali vivi diversi da quelli della rubrica 1.4

1.5.2 Carni e preparazioni a base di carne

1.5.3 Prodotti lattiero-caseari, uova di uccelli e miele

1.5.4 Altri prodotti animali (fibre animali, pelli, pellicce, cuoio, ecc.)

## 1.6 Prodotti principalmente da biomasse

# **2 Minerali metalliferi e concentrati, grezzi e trasformati**

## 2.1 Minerali di ferro e concentrati, ferro e acciaio, grezzi e trasformati

## 2.2 Minerali di metallo non ferrosi e concentrati, grezzi e trasformati

2.2.1 Rame

2.2.2 Nickel

2.2.3 Piombo

2.2.4 Zinco

2.2.5 Stagno

2.2.6 Oro, argento, platino e altri metalli preziosi

2.2.7 Bauxite e altro alluminio

2.2.8 Uranio e torio

2.2.9 Altri n.c.a.

## 2.3 Prodotti principalmente da metalli

# **3 Minerali non metallici, grezzi e trasformati**

## 3.1 Marmo, granito, arenaria, porfido, basalto e altre pietre ornamentali e da costruzione (esclusa ardesia)

## 3.2 Gesso e dolomite

## 3.3 Ardesia

## 3.4 Prodotti chimici e fertilizzanti minerali

## 3.5 Sale

3.6 Calcare e pietra di gesso

3.7 Argille e caolino

3.8 Sabbia e ghiaia

3.9 Altri n.c.a.

3.10 Materiali terrosi scavati (compresa terra), solo se utilizzati (registrazione facoltativa)

3.11 Prodotti principalmente da minerali non metallici

#### **4 Materiali e vettori energetici fossili, grezzi e trasformati**

4.1 Carbone e altri prodotti energetici solidi, grezzi e trasformati

4.1.1 Lignite

4.1.2 Antracite

4.1.3 Scisti bituminosi e sabbie bituminose

4.1.4 Torba

4.2 Prodotti energetici liquidi e gassosi, grezzi e trasformati

4.2.1 Petrolio greggio, condensati e liquidi da gas naturale (LGN)

4.2.2 Gas naturale

4.3 Prodotti principalmente da prodotti energetici fossili

#### **5 Altri prodotti**

#### **6 Rifiuti importati (tabelle B e C) / esportati (tabelle D ed E) per trattamento o smaltimento definitivo**

**Nelle tabelle B e D sono inclusi i seguenti adeguamenti per il principio della residenza:**

Bunkeraggi di carburante all'estero da parte di unità residenti (aggiunta alle importazioni della tabella B) e bunkeraggi di carburante sul territorio nazionale da parte di unità non residenti (aggiunta alle esportazioni della tabella D)

1 Carburante per i trasporti terrestri

2 Carburante per i trasporti su vie d'acqua

3 Carburante per i trasporti aerei

## **SEZIONE 6**

### **Durata massima dei periodi di transizione**

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente allegato, la durata massima del periodo di transizione è di due anni dopo il termine per la prima trasmissione.

---